## Commissariatedel Governo nella Regione Tuglia

PROT. N. 2608/22802

BARI,27.11.1999



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE PUGLIA B A R I

CONSIGLIO REGIONALE

A R R I V O

2 9 NOV. 1999

E, p. c.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA BARI

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI R 0 M A (Rif. Telefax n. 200/8328/PU 106/06 3 del 26.11.1999)

Oggetto: Legge regionale "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale."

Si comunica che in merito alla legge Regionale contenente: "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. 424 del 26 ottobre 1999, trasmessa a quest'ufficio con la nota suindicata, il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 26.11.1999, ha rilevato quanto segue:

1) gli articoli 4, 5, 6 e 16, ed i richiamati allegati relativi alle categorie di opere soggette a procedure di VIA e procedura semplificata di verifica, si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di VIA ed in particolare con la legge 349/86, risultando altresì gli allegati stessi difformi da quelli contenuti nelle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE, vincolanti per lo stato

TUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.





## Commissariato del Governo nella Regione Tuglia

italiano così come recepite dal DPR 12 aprile 1996 e dall'emanando DPCM già registrato dalla Corte dei Conti;

2) gli articoli 13,comma 1, 14, comma 1, e 15, comma5, prevedono la conferenza dei servizi in una fase precedente alla VIA ponendosi in contrasto con la previsione dell'articolo 14, comma4, della L.241/90, così come modificato dalla legge 127/97. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale.

Si rappresenta che è stato osservato, altresì, che l'articolo 8, comma 2, parla di pianificazione territoriale anziché di pianificazione paesistica ed urbanistica, come invece disposto dal legislatore statale. Si comunica inoltre che si sono rilevati i seguenti errori materiali: a) nell'art.13 co.4 il riferimento all'art.13 co.8 deve intendersi fatto all'art.12 co.8; nell'art.16 co.13 si fa erroneamente riferimento al co.8 anziché co.9 dello stesso art.16.


Si allega copia del telefax n.200/8328/PU 160/063, in data 26 novembre u.s., della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si gradirà cortese assicurazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(ALXIVIELLO)

LIGRAPICO E ZECCA DELLO



COMMISSARIO GOVERNO REGIONE PUGLIA BARI

ET PER CONOSCENZA:

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Ufficio Legislativo

MINISTERO AMBIENTE Ufficio Legislativo

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI Ufficio Legislativo

MINISTERO FINANZE

Dipartimento Entrate - Dir. Centr. Fiscalità locale Servizio Il Divisione III

MINISTERO LAVORI PUBBLICI Ufficio Legislativo

:MINISTERO INTERNO D. G. Amm. Civ. Uff. Studi Aff.ri Reg.li

MINISTERO TESORO, BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Ragionaria Generale Stato - I.G.E.S.P.A.

26 NOV. 1999

ROMA

Rif: 200/8328/ PU 160/06 3 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n. 2635/22604 datata 9.11.99 relativa alla legge regionale recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale." il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 26-×1-4993, ha rilevato quanto segue: 1) gli articoli 4, 5, 6 e 16, ed i richiamati allegati relativi alle categorie di opere soggette a procedura di VIA e procedura semplificata di verifica, si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di VIA ed in particolare con la legge 349/86, risultando altresì gli allegati stessi difformi da quelli contenuti nelle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE, vincolanti per lo Stato italiano così come recepite dal DPR 12 aprile 1996 e dall'emanando DPCM già registrato dalla Corte dei Conti; 2) gli articoli 13, comma 1, 14, comma 1, e 15, comma 5, prevedono la conferenza dei servizi in una fase precedente alla VIA ponendosi in contrasto con la

N

E

w/c

previsione dell'articolo 14. comma 4, della I.241/90, così come modificato dalla legge 127/97. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale. Si osserva altresì che l'art. 8, comma 2, parla di pianificazione territoriale anzichè di pianificazione paesistica ed urbanistica, come invece disposto dal legislatore statale. Si comunica inoltre che si sono rilevati i seguenti errori materiali: a) nell'art. 13 co. 4 il riferimento all'art. 13 co. 8 deve intendersi fatto all'art. 12 co. 8; b) nell'art. 16 co. 13 si fa erroneamente riferimento al co. 8 anziché co. 9 dello stesso art. 16. Tanto si prega di comunicare ai competenti organi regionali, assicurando.

D'ORDINE MINISTRO CAPO DIPARTIMENTO ROCCA

mm